

IURA PUBLICA

COLLANA DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO, COMPARATO ED EUROPEO

Comitato di Direzione

Vincenzo ANTONELLI

Guido CORSO

Roberto DI MARIA

Alessandro MORELLI

Ida NICOTRA

Antonio RUGGERI

Augusto SINAGRA

Fausto VECCHIO

Comitato Scientifico

Ugo ADAMO

Augusto AGUILAR CALAHORRO

Francisco BALAGUER CALLEJÓN

Paolo BARGIACCHI

Carla BASSU

Felice BLANDO

Emmanuel CARTIER

Salvatore CURRERI

Antonio D'ATENA

Tommaso FROSINI

Giacomo GARGANO

Claas Friedrich GERMELMANN

Felice GIUFFRÈ

Walter GIULIETTI

Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ

Ulrike HAIDER QUERCIA

Renato IBRIDO

Giovanni MOSCHELLA

Francesco PATERNITI

Pier Luigi PETRILLO

Andrea PIRAINO

Aristide POLICE

Edoardo RAFFIOTTA

Alberto RANDAZZO

Mauro RENNA

Janaina Rigo SANTIN

Mariano SCIACCA

Alessandro STERPA

Vincenzo TELARO

Fabrizio TIGANO

Lara TRUCCO

Monika URBANIAK

Anna VALVO

Francesco VETRÒ

Alexandre VIALA

Comitato di Redazione

Caterina DI PIETRO

Cristina LEUZZI

Gianlivio MENDOLIA

Alice PEPI

IURA PUBLICA

COLLANA DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO, COMPARATO ED EUROPEO



IURA PUBLICA

Hominum causa omne ius constitutum est.
Hermogeniānus (D. 1.5.2.)

IURA PUBLICA nasce dalla convinzione che i disordini che caratterizzano l'esperienza politica e costituzionale contemporanea imponga agli studiosi di diritto pubblico di ritornare a guardare ai fenomeni della realtà da una prospettiva diversa. Servono riflessioni che, sulla falsariga di tradizioni metodologiche consolidate, siano capaci di recuperare il rapporto vitale con discipline non giuridiche come la storia, la filosofia, l'economia o la scienza politica. Altrettanto irrinunciabile però è l'esigenza di salvaguardare la dimensione plurale che, sulla scorta degli insegnamenti kelseniani, la dottrina giuspubblicistica ha saputo valorizzare e che, a partire dall'affermazione delle costituzioni rigide e normative del secondo dopoguerra, è diventata la bussola essenziale del costituzionalismo contemporaneo. Serve un *ius publicum* che, senza cadere nelle tragiche semplificazioni di schmittiana memoria, non tema il confronto con i problemi e partendo dal passato abbia il coraggio di immaginare soluzioni innovative adatte al mondo che cambia. Non l'illusorio arroccamento nei sempre più fragili schemi costituzionali contemporanei, non la chiusura in un rassicurante *ius publicum europaeum* costruito attorno ad un centro sovrano, ma l'esplorazione delle soluzioni dei molteplici *iura publica* che storicamente si formano, si differenziano e si intrecciano nello spazio europeo e globale.

La Collana accoglie studi teorici, storici e comparati che indagano istituzioni, poteri, garanzie e conflitti nella loro concreta articolazione, valorizzando la pluralità delle tradizioni costituzionali e dei livelli di governo. IURA PUBLICA intende così offrire un luogo di riflessione critica sul diritto pubblico come insieme dinamico di esperienze normative, aperto al confronto tra ordinamenti e consapevole della propria storicità.

Classificazione Decimale Dewey

— 342 (23.) DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Thema

— Soggetto: LND. Diritto costituzionale e amministrativo: generale

— Qualificatore: 3MR. XXI secolo, 2000-2100

LIBERARE PROMETEO?

**GLI SPAZI GIURIDICI PER LA LIBERTÀ DI RICERCA
TRA VISIONI APOCALITTICHE
E RAPPRESENTAZIONI SALVIFICHE DELLA SCIENZA**

A cura di

ANNA LUCIA VALVO

Contributi di

**MARIO BLANCATO, LUCIA CORSO, CATERINA MARIA DI PIETRO,
CRISTINA LEUZZI, GIANLIVIO MENDOLIA, COSIMO NICOLINI COEN,
ANGELICA PESCE, ALBERTO RANDAZZO, ANNA LUCIA VALVO,
FAUSTO VECCHIO**





ISBN
979-12-218-2919-8

PRIMA EDIZIONE
ROMA 21 OTTOBRE 2026

INDICE

- 9 Presentazione
 Anna Lucia Valvo
- 15 Liberare Prometeo? Gli spazi giuridici per la libertà di ricerca tra
 rappresentazioni salvifiche e visioni apocalittiche della Scienza
 Fausto Vecchio
- 21 La favola e la tragedia
 Mario Blancato
- 41 Distopia, apocalisse e populismo. Quando il genere letterario
 fantascientifico diventa linguaggio politico. Una prospettiva di
 Law and Humanities
 Lucia Corso
- 57 La narrazione come sollecitazione ermeneutica ed etica: un
 percorso tra Cover e Levinas guardando alla bioetica ebraica
 Cosimo Nicolini Coen
- 69 Filocleone e Dandin come anti-Prometeo. *Castigat ridendo*
 mores: la critica allo strapotere giudiziario nelle commedie
 Caterina Maria di Pietro

- 89 Nonhuman Thought: On Intelligence Beyond the Human Frame
Gianlivio Mendolia
- 103 Scienza in catene: liberare Prometeo dalla censura
Anna Lucia Valvo
- 113 I limiti alla libertà di insegnamento: una rilettura attraverso
L'attimo fuggente
Alberto Randazzo
- 135 Il fuoco di Prometeo e la coscienza artificiale. Riflessioni giuridiche
a partire da *Westworld*
Cristina Leuzzi
- 145 Richard Wagner e l'ossessione per la legge in *L'anello del Nibelungo*
Angelica Pesce

PRESENTAZIONE

ANNA LUCIA VALVO

Una trasformazione profonda attraversa il diritto contemporaneo; una trasformazione che forse più di ogni altra è destinata a modificare le categorie fondamentali del costituzionalismo.

Per oltre due secoli il diritto pubblico europeo ha costruito i suoi strumenti teorici su un presupposto tanto semplice quanto decisivo: il potere da limitare era il potere politico. Da questo presupposto hanno preso forma lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, il principio di legalità, l'indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti fondamentali. L'intera architettura dello Stato costituzionale può essere letta come la storia della progressiva *costituzionalizzazione* del potere.

Oggi questo paradigma non è più sufficiente. Accanto al potere politico è emersa una forma di potere diversa, meno visibile, più diffusa e, sotto molti aspetti, più penetrante: il potere della conoscenza. La capacità di produrre sapere, elaborare dati, sviluppare algoritmi, orientare i processi cognitivi, costruire modelli predittivi e incidere sulla formazione dell'opinione pubblica costituisce ormai una delle principali leve di influenza del potere nelle società contemporanee.

Il diritto si trova così dinanzi ad una sfida inedita: non deve più soltanto *limitare* il potere, ma deve anche comprendere quale rapporto instaurare con la conoscenza che produce potere.

È qui che si concentra, probabilmente, uno dei nodi fondamentali del costituzionalismo contemporaneo.

Non è casuale che il dibattito pubblico sia oggi dominato dall'intelligenza artificiale, dalle neuroscienze, dalla ricerca genetica, dalle piattaforme digitali e dalla governance dei dati. Fenomeni apparentemente eterogenei che presentano un tratto comune: tutti trasformano la conoscenza in una forza capace di incidere direttamente sulla libertà degli individui e sull'organizzazione delle istituzioni democratiche.

In tale contesto la libertà della ricerca scientifica non può più essere concepita come un interesse di categoria ma costituisce una delle condizioni attraverso cui una società preserva la propria capacità di comprendere criticamente il mondo e di orientare consapevolmente il proprio futuro. La libertà della ricerca scientifica diventa la garanzia strutturale dello Stato costituzionale poiché una società incapace di produrre conoscenza libera è inevitabilmente destinata ad indebolire la formazione di una coscienza critica dell'opinione pubblica.

Ma proprio perché la conoscenza si traduce in potere, essa implica inevitabilmente anche una corrispondente responsabilità.

Il costituzionalismo contemporaneo è dunque chiamato a individuare un punto di equilibrio tra due opposte derive: da un lato, la tentazione di affidare alla tecnica decisioni che appartengono alla politica e al diritto. Dall'altro, la tentazione opposta di reagire alle trasformazioni scientifiche tramite un inquadramento normativo fondato prevalentemente sulla paura nella convinzione che ogni innovazione rappresenti anzitutto una minaccia.

Entrambe le prospettive, a ben vedere, sono del tutto insoddisfacenti. Infatti, mentre la prima dissolve il primato della persona nell'efficienza dell'algoritmo, la seconda trasforma il diritto in un apparato di contenimento della conoscenza.

Il punto, tuttavia, non è scegliere tra libertà della scienza e governo dell'innovazione. Il vero obiettivo consiste nel ripensare il costituzionalismo affinché esso sia in grado di esercitare nei confronti del potere della conoscenza la medesima funzione che costituisce, fin dalle sue origini, la sua stessa ragion d'essere: ricondurre il potere entro il dominio del diritto, non impedirne l'esercizio, ma ricondurlo entro l'orizzonte della libertà, della responsabilità e della dignità della persona.

Questa prospettiva trova oggi un saldo fondamento nelle tradizioni del costituzionalismo contemporaneo. La Costituzione italiana, nel proclamare

che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» (art. 33), non si limita a riconoscere una libertà individuale o una prerogativa della comunità scientifica, ma afferma un principio essenziale dell'ordinamento democratico. Nella stessa direzione si muovono il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto dell'Unione europea, nei quali la libertà della ricerca scientifica è ormai riconosciuta come uno dei presupposti della tutela della persona, del pluralismo culturale e dello sviluppo della società.

La ricerca scientifica, dunque, non costituisce un'attività semplicemente consentita dall'ordinamento, né un privilegio riservato agli studiosi o alle istituzioni accademiche ma rappresenta una garanzia strutturale dello Stato costituzionale, poiché una Comunità incapace di produrre conoscenza libera finisce inevitabilmente per compromettere le condizioni stesse del pluralismo, del processo democratico e dell'autonomia critica dei cittadini.

Per questa ragione la tutela della libertà della ricerca non può esaurirsi nell'imporre ai pubblici poteri un dovere di astensione da indebite interferenze ma richiede la costruzione di un autentico ecosistema della conoscenza: un contesto istituzionale nel quale il sapere possa essere prodotto, circolare, confrontarsi con il dissenso, essere sottoposto a verifica critica e continuamente rielaborato, al riparo da ingiustificati condizionamenti politici, ideologici o economici. Solo in un simile contesto la conoscenza cessa di essere appannaggio di pochi e diviene una risorsa comune capace di alimentare il progresso civile, l'innovazione e la qualità della vita democratica. È proprio nella libertà della conoscenza, infatti, che il costituzionalismo contemporaneo trova una delle condizioni essenziali della capacità di rinnovarsi e di rimanere fedele alla sua missione originaria: garantire che ogni forma di potere, quale che ne sia la fonte, rimanga sempre al servizio della persona.

È in questa prospettiva che il mito di Prometeo riacquista una straordinaria attualità, non perché rappresenti l'esaltazione della tecnica e né perché simboleggi la ribellione contro il limite, ma perché esprime il nesso profondo tra conoscenza, potere e responsabilità che caratterizza oggi il rapporto tra scienza e società.

Prometeo incarna piuttosto il carattere inevitabilmente ambivalente della conoscenza nella misura in cui il fuoco illumina, riscalda ma può anche distruggere.

E l'ambivalenza non appartiene al dono di Prometeo, ma all'uso che l'uomo decide di farne.

È proprio di fronte a questa ambivalenza che il diritto è chiamato a svolgere la sua funzione che non è quella di scegliere tra entusiasmo e paura, né di stabilire se la scienza, in sé, "sia buona o cattiva".

La sua funzione è più complessa ed è quella di costruire un ordine giuridico capace di consentire il progresso della conoscenza senza che esso si traduca in dominio, garantire la libertà della ricerca senza confonderla con l'assenza di responsabilità e preservare la centralità della persona in un'epoca in cui la tecnica sembra spesso precedere la capacità della società di comprenderne le implicazioni.

I saggi raccolti in questo Volume affrontano tale questione da prospettive differenti, ma convergenti. La pluralità degli approcci non disperde l'unità della ricerca; al contrario, mostra come la comprensione del rapporto tra conoscenza e potere richieda un dialogo costante tra filosofia, diritto, letteratura, bioetica e persino narrazione distopica, nella consapevolezza che l'immaginazione anticipa spesso gli interrogativi ai quali il diritto sarà successivamente chiamato a dare risposta.

La coerenza del Volume non risiede dunque nel contenuto dei singoli contributi, ma nell'interrogativo che tutti condividono: quale diritto è necessario affinché la conoscenza rimanga una forma di libertà e non si trasformi in una nuova forma di potere incontrollato?

Questa domanda attraversa silenziosamente tutte le pagine che seguono ed è una domanda destinata ad accompagnare il diritto per molti decenni.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli Autori che hanno accolto con entusiasmo l'invito a partecipare a questa iniziativa editoriale contribuendo con competenza e originalità alla riuscita dell'opera. La pluralità delle prospettive qui raccolte rappresenta il valore aggiunto del Volume e testimonia la vitalità della ricerca scientifica quando essa si apre al confronto interdisciplinare e internazionale.

L'auspicio è che queste pagine possano offrire al lettore non risposte definitive ma strumenti critici per comprendere il presente e per interrogarsi sul futuro.

Se Prometeo continua ancora oggi ad accompagnare il cammino dell'umanità, il diritto è chiamato a svolgere il difficile compito di

custodire il fuoco della conoscenza senza spegnerne la forza creatrice, orientandolo verso una società nella quale innovazione, libertà e responsabilità possano continuare a convivere in un equilibrio dinamico e sempre aperto al confronto scientifico.

Roma, 29 luglio 2026

**LIBERARE PROMETEO?
GLI SPAZI GIURIDICI PER LA LIBERTÀ DI RICERCA
TRA RAPPRESENTAZIONI SALVIFICHE
E VISIONI APOCALITTICHE DELLA SCIENZA**

FAUSTO VECCHIO

Nonostante le dirompenti innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni abbiano diffuso la consapevolezza della dimensione strategica che il progresso scientifico svolge nelle società contemporanee, la questione dell'individuazione dei limiti della scienza, pur essendo stata oggetto di numerose e pregevoli riflessioni, è rimasta complessivamente irrisolta. Di fronte alla scienza sembrano essersi formati due blocchi contrapposti: da una parte ci sono quanti, entusiasti per le nuove prospettive aperte dalle conquiste scientifiche, abbracciano una prospettiva ingenuamente salvifica e vorrebbero più finanziamenti per la ricerca e la rimozione di ogni ostacolo all'attività degli scienziati; da un'altra, ci sono coloro che, preoccupati dal ritmo incalzante delle nuove scoperte, evocano scenari apocalittici e auspicano vincoli capaci di rallentare le avanzate del progresso. Quasi seguendo un copione consolidata questa contrapposizione si riproduce e si rinforza ad ogni nuova conquista: senza pretesa di esaustività, è possibile ricordare che è stato così per le scoperte della genetica, per i progressi dei trasporti, per le nuove tecniche della riproduzione, per i nuovi farmaci e, ai giorni nostri, la stessa cosa avviene in relazione a tecnologie informatiche e comunicative recentissime come la quinta generazione di reti di comunicazioni o l'intelligenza artificiale.

È appena il caso di segnalare che le posizioni rappresentate hanno il potere di cogliere non trascurabili aspetti della realtà. Infatti, per un

verso, sembra difficile contestare che, nel corso della storia, il progresso della scienza ha risolto problemi prima irrisolvibili: dalla fine delle carestie alle cure per malattie prima incurabili, sono innumerevoli le conferme dei benefici prodotti dalle nuove scoperte. Per contro, però, non mancano le ragioni per sostenere che il superamento dei vecchi problemi sia avvenuto al costo di generarne di nuovi e non meno gravi: dalle nuove diseguaglianze, alla crisi ambientale e dalle nuove malattie alle guerre per il dominio tecnologico (si inizia già ad intravedere una “guerra dei chip” tra Cina e USA da combattere a Taiwan) gli esempi di contraddizioni prodotte dall’innovazione sono innumerevoli.

Tuttavia, gli innegabili profili di realtà colti si accompagnano in entrambi i casi di una dimensione caricaturale che, in alcune rappresentazioni più estreme, arrivano a configurare delle vere e proprie ideologie dietro cui frequentemente si celano ordini di interessi estranei alla scienza (ad esempio, interessi di natura economica). Così, quanti abbracciano una visione salvifica della scienza, a prescindere dalle circostanze, hanno una certa tendenza a leggere ogni limite come una sorta di reiterazione della censura che la Chiesa cattolica impose a Galileo Galilei e identificano nell’imposizione dei limiti danni irreparabili. In maniera speculare, quanti abbracciano una visione apocalittica, sono soliti identificare ogni progresso come un nuovo e pericoloso “Progetto Manhattan” con cui, negli Stati Uniti, un manipolo di scienziati ha dato agli uomini il potere di scatenare un olocausto nucleare e di sterminare l’umanità.

Questo genere di tensioni sociali finisce in maniera quasi inevitabile con il riflettersi sul mondo del diritto. In particolare, a fronte delle oggettive difficoltà dei legislatori per dettare discipline prive di lacune, equilibrate e socialmente condivise, ad essere chiamato in causa è stato il potere giudiziario. La logica di un intervento che non sembra esagerato definire di “regolazione sussidiaria” è tutto sommato abbastanza intuitiva: al di là del fatto che, diversamente da quanto accade ai legislatori, i giudici rappresentano un personale di tecnici selezionati e posti al riparo dai variabili umori della cittadinanza, essi hanno un duplice vantaggio sui legislatori perché tendenzialmente intervengono in un momento successivo e perché, in ragione del loro intervento su casi concreti, hanno il più circoscritto compito di dettare le regole

conoscendo circostanze che possono risultare determinanti per la decisione. Tuttavia, è il caso di segnalare che, al di là dei profili di incertezza giuridica legati alla specifica modalità di intervento, in molti casi nemmeno le decisioni giudiziarie sono riuscite a definire un quadro regolativo armonico e a ricomporre le fratture sociali. Spesso una simile possibilità è preclusa dalla difficoltà di individuare un sentimento sociale univoco e condiviso di giustizia, capace di dare fondamento solido ad una presa di posizione giudiziaria sulle conseguenze di una nuova scoperta. Oltre la contrapposizione sociale, a rendere ulteriormente più difficile l'individuazione di soluzioni considerate giuste è anche l'inevitabile mutevolezza delle reazioni di fronte alle trasformazioni introdotte da specifiche innovazioni: non è raro che, dopo aver verificato le conseguenze effettive e dopo essersi confrontati con gli effetti imprevisi del nuovo, in maniera anche assai repentina, le iniziali diffidenze si trasformino in entusiasmo o che i sogni del primo momento diventino delusioni.

In uno scenario del genere, un approccio giuridico ispirato dai principi metodologici di *Law and Humanities*, specie se declinato secondo i paradigmi di *Law as Literature* di James Boyd White e secondo l'idea di narrazione di Robert Cover, può rivelarsi di estrema utilità per diversi ordini di ragioni. Innanzitutto, per questa via, ci si rende facilmente conto che il problema ha radici che affondano nella notte dei tempi e pertanto l'interprete capace di ragionare in termini di comparazione diacronica può ripescare una grande quantità di materiali utili per la riflessione e per argomentare le sue decisioni. Emblematico in questo senso è il mito del Titano Prometeo che, per un verso, attraverso l'ambivalenza della figura del suo protagonista manifesta la dimensione tragica del progresso scientifico e, per un altro, attraverso il suo epilogo abbozza una risposta che valorizza il fattore temporale sotto una duplice chiave e può essere di ausilio anche ai giorni nostri: se la (perduta) tragedia della trilogia di Eschilo dedicata al provocatorio furto del fuoco (cioè la tecnologia del tempo) ci restituisce un Prometeo che può essere letto sia come generoso amico degli uomini, sia come nefasto perturbatore dell'ordine sociale imposto dalle divinità, la successiva liberazione del Titano ad opera del semidio Ercole e con il sottointeso accordo di Zeus sembra suggerire che il tempo sdrammatizza le questioni perché

consente agli uomini di adattarsi al nuovo e alle tecnologie di umanizzarsi e di diventare strumenti utili alla vita collettiva. In questo senso, l'immagine di Prometeo, senza negare la dimensione tragica delle questioni in gioco e senza precludere possibili aperture, ci richiama alla prudenza e, ricordando i pericoli di innovazioni introdotte troppo velocemente e quindi non funzionali alla realizzazione umana, può (meglio di quanto possano fare molte norme in materia di diritto delle nuove tecnologie) contribuire a ispirare decisioni capaci di tenere nella giusta considerazione tempi di adozione e fini delle tecnologie e, quindi in ultima analisi, più giuste. È facile immaginare che da altri grandi racconti e da altre grandi rappresentazioni artistiche della tradizione occidentale possano essere desunti insegnamenti generali che, come la corretta valorizzazione della dimensione temporale, possono essere utili per avvicinare gli atti giuridici ad un sentimento di giustizia socialmente condiviso.

In secondo luogo, al di là degli insegnamenti che possono essere applicati in generale ad ogni innovazione, l'approccio di *Law and Humanities* può essere di ausilio con indicazioni più specificamente indirizzate a tecnologie particolari. Ad esempio, pur non essendo estensibile ad ogni tipo di innovazione, alcuni film raccontano i problemi causati dal progresso secondo angoli visuali specifici e propongono chiavi di lettura originali e strategie per affrontare le sfide proposte dal nuovo: ad esempio, pur non essendo immuni da alcuni eccessi di indulgenza nei confronti dei giganti dell'*Information and Communication Society*, film come *Gli stagisti* e *Chef – La ricetta perfetta* raccontano in maniera non banale l'impatto di Google e Twitter sul mondo del lavoro e come, attraverso la flessibilità, le minacce di esclusione si trasformino in opportunità di rinascita. Anche in questo caso non è difficile immaginare altri esempi di opere capaci di aiutare il giurista nella sua ricerca della soluzione giusta.

Infine, c'è ancora almeno una ragione per cui un approccio di *Law and Humanities* si rivela fruttuoso per un'indagine giuridica sui confini della scienza. Infatti, in ragione della sopra riferita mutevolezza degli atteggiamenti sopra le specifiche tecnologie, le manifestazioni artistiche offrono un barometro essenziale per tenere nella giusta considerazione i repentini cambi di umore all'interno della società: per un verso, artisti

e intellettuali sono solitamente più veloci dei legislatori e dei giudici nel fotografare i problemi; per un altro, l'approccio aperto alle *Humanities*, coinvolgendo intellettuali e artisti, offre al giurista un punto di vista extragiuridico di rara autorevolezza e gli consente di costruire categorie giuridiche più aderenti ad una realtà continuamente trasformata dalle innovazioni. In questo senso è la fantascienza distopica di *Downsizing* a testimoniare l'emergere di una nuova sensibilità nei confronti della questione ambientale e dell'utilizzo della scienza per risolvere la sfida dell'emergenza climatica: pur essendo ispirata dal desiderio di ridurre l'impatto ambientale del fattore antropico, l'invenzione di una tecnologia capace di miniaturizzare gli uomini (riducendo correlativamente i loro consumi e l'inquinamento che essi producono), oltre a non riuscire a prevenire una catastrofe volutamente rappresentata come non sicura e certamente non imminente, produce conseguenze dannose prima non immaginate in termini di nuovi rancori sociali, nuove disegualianze e nuove oppressioni. È appena il caso di segnalare la distanza che, in un lasso di tempo relativamente breve agli occhi di un giurista, separa questo film da altri che, pur avendo ad oggetto lo stesso tema (ad esempio *The Day After Tomorrow*), raccontano catastrofi inimmaginabili e denunciano l'insensibilità della società nei confronti dei moniti dei pochi scienziati capaci di cogliere la drammaticità della situazione reale.

Alla luce di quanto affermato sembra allora possibile sostenere che, per la capacità delle arti di fotografare aspetti della scienza che spesso sfuggono ai legislatori e ai giuristi, un approccio al tema che parta dal confronto con le *Humanities* è essenziale per consentire al diritto di rispondere alle sfide di cui è investito e per definire giuridicamente spazi della libertà di ricerca che siano allineati con un sentimento di giustizia socialmente condiviso e allineato con i tempi. È con questa speranza che questo Seminario, inserito in un più ampio itinerario di riflessione sui limiti della libertà di espressione e sulle forme di censura, intende investigare su una questione cruciale per il futuro della civiltà occidentale.

